

ovvero delle diverse strutture dirigenziali competenti.

3. La Conferenza tecnica, su richiesta motivata del Direttore generale dell'Agenzia e su disposizione dei direttori di area competenti, è integrata dai dirigenti dei servizi e/o degli uffici regionali competenti *ratione materiae* in merito alle tematiche e alle questioni sulle quali è specificamente richiesta l'attività della conferenza.

#### Art. 11

##### *Risorse strumentali*

1. La Giunta regionale concede in gestione, gratuitamente e con vincolo di destinazione, tutti i beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altra risorsa strumentale per la migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati all'Agenzia. La proprietà dei beni demaniali, degli impianti e delle attrezzature strumentali al servizio dell'Agenzia restano in ogni caso in capo alla Regione Puglia.

2. L'affidamento della gestione delle attrezzature di cui al comma 1 ha luogo attraverso apposito verbale, sottoscritto tra il Direttore generale e il Dirigente dell'Ufficio gestione del Servizio foreste ovvero il dirigente dell'Ufficio impianti irrigui del Servizio demanio e patrimonio della Regione Puglia, che attesti lo stato di consistenza, di efficienza e di funzionalità:

- a) per la gestione irrigua, degli impianti irrigui e relativi materiali di scorta, delle attrezzature e delle pertinenze mobili e immobili;
- b) per la gestione forestale, delle singole attrezzature e relativi materiali di scorta, delle pertinenze mobili e immobili, a eccezione di quelle necessarie per le attività istituzionali del Servizio foreste.

3. Laddove mancanti, l'Agenzia provvede agli adempimenti amministrativi necessari per la corretta utilizzazione degli impianti affidati.

4. Ai fini del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e

successive modificazioni, l'Agenzia, con riferimento alle opere la cui realizzazione è a essa affidata, è titolare di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

#### Art. 12

##### *Risorse umane*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'Agenzia si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo 16, comma 5.

2. In fase di prima istituzione l'Agenzia si avvale:

- a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);
- b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine, l'Agenzia opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai